Holding di famiglia con il nuovo art. 162-bis del Tuir finalmente chiarezza

Autore : Lelio Cacciapaglia

Categoria : Reddito d'Impresa

Tagged as : art. 162-bis, azienda, famiglia, family, gruppo societario, holdingsocietà semplice

Data : 23 Gennaio 2019

Il decreto legislativo n. 142/2018 introduce, dopo anni di incertezze, una nozione codificata di holding industriale e commerciale, in contrapposizione alla holding finanziaria, disciplinando i relativi impatti ai fini del nuovo ROL (interessi passivi), della base imponibile Irap e con riferimento agli adempimenti connessi alla anagrafe dei rapporti finanziari.

Viene, infatti, introdotto nel Tuir il nuovo articolo 162-bis interamente dedicato alla definizione di intermediari finanziari da un lato e, per differenza, di soggetti che non sono intermediari finanziari nonché, per rimando, alle norme che ad essi si applicano (compresa l Irap e l anagrafe dei rapporti finanziari).

Il citato decreto legislativo n. 142/2018 è stato emanato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1), come modificata dalla Direttiva cd. ATAD 2.

In estrema sintesi nell articolo 162-bis si distinguono

1. Intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, Confidi, Microcredito, capogruppo di gruppi bancari, istituti di moneta elettronica, etc.);
2. Società di partecipazione finanziaria (società che partecipano come attività prevalente in soggetti di cui il punto precedete);
3. Società di partecipazione non finanziaria (i.e., holding di famiglia) e soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico.

Le holding di famiglia

Ci concentriamo sulla categoria sub 3) in aderenza al titolo del presente contributo.

Dunque, dopo anni di incertezza per via della soppressione dell elenco di cui all articolo 113 del TU

bancario che aveva creato una sorta di limbo nel quale vagavano senza identità una serie di soggetti orfani di norme di riferimento, si è pervenuti finalmente alla più volte auspicata soluzione normativa.

Va detto che la nuova disposizione contenuta nel citato articolo 162-bis del Tuir, tra le altre, ha il merito di adeguare il riferimento, ormai obsoleto, contenuto nelle disposizioni tributarie per l'individuazione degli intermediari finanziari, al decreto legislativo n. 87 del 1992, abrogato dal decreto legislativo n. 136 del 2015.

Ebbene, il comma 3 dell'articolo 162-bis fornisce il criterio per verificare quando sussiste per la holding di famiglia il requisito della prevalenza nell'assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (società di partecipazione non finanziaria).

Ebbene, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, "in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.".

Dunque, ai fini del distinguo tra holding finanziaria e holding non finanziaria si deve fare riferimento all'attività svolta dalle società partecipate: se le società partecipate sono società industriali e commerciali è oramai definito che la capogruppo è una holding non finanziaria e non si applicano dunque le norme degli intermediari finanziari.

Ebbene, la grande novità consiste nel fatto che ciò che conta è solo la composizione dell'attivo di stato patrimoniale senza alcun coinvolgimento del conto economico, come, invece avveniva precedentemente.

Va detto che la norma appare tuttavia piuttosto carente e non si può escludere che il legislatore possa rimettere mano alla disposizione. Infatti, sarebbe utile che esplicitasse quali sono gli "altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi", ancorché sembra scontato che si debba necessariamente parlare di elementi finanziari (finanziamenti erogati, prestiti obbligazionari sottoscritti, etc.) riferiti alle società partecipate.

Inoltre. è da ritenersi che ai fini del superamento della soglia del 50% si debbano considerare anche gli impegni ad erogare fondi e garanzie sempre a beneficio di società del gruppo, nonostante gli stessi con la riforma dei bilanci introdotta da Decreto Legislativo n. 139/2015, non sono più esplicitati nei conti d'ordine, ma solo evidenziati nella Nota Integrativa.

I soggetti assimilati

Alle società di partecipazione non finanziaria (i.e., holding industriali e commerciali) sono assimilati tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto del DM 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

In particolare, si tratta, molto in sintesi:

1. Captive di gruppo - attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
2. Factoring di gruppo - acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di

appartenenza;
3. Attività di rilascio di garanzie, quando anche uno solo tra l obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
4. Finanziarie cd. di marchio - finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio (esempio classico i commercianti di caffè)
5. Finanziamenti ai propri dipendenti o a dipendenti di società del gruppo.

Anche questi soggetti dunque escono senza dubbi dalla nozione di intermediari finanziari.

Le norme fiscali applicabili

Ebbene, questi soggetti (holding non finanziarie e soggetti assimilati) che con estrema semplificazione definiamo ora come non banche, applicano le seguenti norme:

- Tuir articolo 96 Interessi passivi: si applicano le regole previste per la generalità delle società industriali e commerciali, vale a dire regola del 30% del ROL, il quale, si ricorda, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si presenta notevolmente modificato sempre per effetto del recepimento, con il D.lgs. n. 148/2018, delle disposizioni previste dalla direttiva ATAD.
- TUIR - articolo 106 Perdite su crediti e svalutazione crediti: si applicano le regole previste per la generalità delle società industriali e commerciali, vale a dire la deducibilità dell accantonamento nei limiti del 5 per mille fino al raggiungimento del 5% dei crediti in bilancio.
- D.lgs. n. 446/1997 Irap base imponibile: si applicano le specifiche regole previste per le holding non finanziarie, vale a dire la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato dell art. 5 (ossia la ordinaria base imponibile) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi, tuttavia, concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.
- Decreto-legge n. 201/ 2011 - Anagrafe dei rapporti finanziari obbligo di comunicare all anagrafe tributaria delle accensioni, delle movimentazioni e dell estinzione delle attività e passività finanziarie per agevolare le indagini finanziarie.

Articoli collegati

- Cash pooling, come ottimizzare la finanza di gruppo 9 febbraio 2018
- Una società semplice per holding 23 gennaio 2018
- Come si struttura un gruppo societario 18 dicembre 2017
- Perché costituire una holding 24 ottobre 2017